A.T.E.M. BARLETTA – ANDRIA - TRANI
(DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 19/01/2011)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Tra il **Comune di Andria**, con sede legale in
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

e

il Comune di Barletta
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di Bisceglie
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di Canosa di Puglia
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di Margherita di Savoia
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di Minervino Murge
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di San Ferdinando di Puglia
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di Spinazzola
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di Trani
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

il Comune di Trinitapoli
in persona di
Sindaco pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in forza della seguente deliberazione esecutiva ai sensi di legge del Consiglio Comunale n. del

PREMESSO CHE:

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, da effettuarsi esclusivamente mediante gara anche in forma associata, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
b) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, ha determinato con decreto del 19 gennaio 2011 gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modificazioni in legge n.222 del 29 novembre 2007 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244) e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99;
c) le gare ATEM sono attualmente disciplinate, oltre che dal DM 226/2011, dalla Legge Concorrenza (Legge 118/2022) e dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice Appalti);
d) il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. del 18 ottobre 2011 ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo;

e) l'ambito territoriale minimo denominato "Barletta-Andria-Trani" risulta composto da 10 Comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli;
f) il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. del 12 novembre 2011 n. 226, in vigore dall'11 febbraio 2012, successivamente modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106, ha disposto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007;
g) l'Assemblea dei Comuni dell'ATEM Barletta – Andria - Trani conclusasi il 04/09/2013 ha demandato al Comune di Andria il compito di Stazione Appaltante unica per l'affidamento dell'appalto per la gestione della rete gas, delegato dagli altri comuni, in qualità di Comune Capoluogo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 e s.m.i.;
h) nella stessa Assemblea si è provveduto ad invitare tutti i comuni a procedere con l'affidamento degli incarichi per la ricognizione della rete al fine di avviare ogni procedura utile ad impostare il procedimento ed i relativi documenti della gara di affidamento;
i) con la Deliberazione di Giunta Comunale di Andria n. 63 del 15/04/2017: "Servizio di distribuzione del gas naturale (METANO) nel territorio comunale di Andria – Gara in Ambito Territoriale Minimo (ATEM) – Stazione Appaltante: Comune di Andria DETERMINAZIONI GENERALI" si è stabilito di procedere all'esercizio delle funzioni connesse alle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio nel territorio dell'ATEM, approvando i criteri delle stesse dalla gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione e alla consegna degli impianti;
j) con Determinazione Dirigenziale del Comune di Andria n. 3161 del 17/10/2019 sono stati liquidati gli importi relativi al 90% del contributo Una Tantum, quale anticipo a copertura dei costi delle funzioni locali "QC", a tutti i Comuni appartenenti all'Ambito ATEM BARLETTA-ANDRIA-TRANI, affinché potessero attivarsi per la corretta valutazione del V.I.R. (Valore Industriale Residuo);
k) al fine di dare nuovo impulso alle procedure di gara per l'affidamento della Rete Gas, con D.G.C. del Comune di Andria n.202 del 30/10/2024, è stato nominato RUP il dirigente del Settore "Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica", l'ing. Luca BOTRUGNO e il gruppo di lavoro di supporto;
l) in data 12/11/2024 è stata convocata la prima Assemblea dei Comuni facenti parte dell'ATEM Barletta-Andria-Trani i quali, secondo quanto riportato nel Verbale dell'incontro, sono stati invitati a porre in essere una serie di attività propedeutiche all'attività di gara;
m) con nota prot. n. 22980 del 23/02/2026, la Stazione Appaltante ha trasmesso ai Comuni dell'ATEM una prima bozza della Convenzione per una condivisione;
n) con nota prot. n. 40408 del 30/03/2026, la Stazione Appaltante ha trasmesso ai Comuni dell'ATEM una seconda bozza della presente Convenzione;
o) con nota prot. n. 100236 del 09/09/2026, la Stazione Appaltante ha convocato un incontro tra i Comuni dell'ATEM al fine di esaminare e condividere lo schema di convenzione predisposto;
p) con nota prot. n. del la Stazione Appaltante ha trasmesso ai Comuni dell'ATEM la presente convenzione per le necessarie deliberazioni e delega alla firma.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

al fine di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della Stazione Appaltante e dei Comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 18/8/2000 n.267;
tra le parti così come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ARTICOLO 1
(FINALITÀ ED OGGETTO)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base di ATEM (ambito territoriale minimo), come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e ss.mm.ii., e il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto fissato in anni 12 (dodici).
Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.
Qui di seguito si riporta l'inquadramento territoriale e gestionale degli enti locali dell'ATEM Barletta – Andria – Trani:

Cod. ISTAT	Comune	Gestore

110001	Andria	Italgas Reti Spa
110002	Barletta	Italgas Reti Spa
110003	Bisceglie	Italgas Reti Spa
110004	Canosa di Puglia	Italgas Reti Spa
110005	Margherita di Savoia	Italgas Reti Spa
110006	Minervino Murge	Italgas Reti Spa
110007	San Ferdinando di Puglia	Italgas Reti Spa
110008	Spinazzola	2i Rete Gas Spa (fusa per incorporazione in Italgas Reti Spa con effetti dal 01/07/2025 alla quale è successivamente subentrata la A.T.I. Plures – Estra spa - Centria srl (a far data dal 01/03/2026)
110009	Trani	2i Rete Gas Spa (fusa per incorporazione in Italgas Reti Spa con effetti dal 01/07/2025 alla quale è successivamente subentrata la A.T.I. Plures – Estra spa - Centria srl (a far data dal 01/03/2026)
110010	Trinitapoli	BITRIGAS SRL

ARTICOLO 2

(INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE)

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011 e con le conseguenti decisioni assunte dall'Assemblea dei Comuni dell'ATEM, come da verbale sottoscritto in data 04/09/2013, di cui in premessa, i Comuni firmatari della presente convenzione hanno demandato al Comune di Andria il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM Barletta – Andria - Trani, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione si intende qui formalmente delegata dai Comuni firmatari e viene effettuata dal Comune di Andria in qualità di Ente capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

Inoltre, l'art. 2 comma 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12/11/2011 prevede che la Stazione Appaltante curi anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolga la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti, e sia coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i compiti della Stazione Appaltante rientrano:

a) procedere alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva funzione di controparte nella gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice;
b) svolgere attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative, ecc;
c) predisporre le linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M.226/11;
d) in collaborazione con i singoli Comuni predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'ambito ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/11, sulla base dei piani redatti dai singoli enti concedenti;
e) redigere lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5/02/2013;
f) approvare il bando di gara ed il disciplinare di gara, provvedendo all'invio degli atti all'ARERA ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.M. 226/11;
g) nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/11;

h) curare lo svolgimento della gara ed i rapporti con la Commissione di Gara;
i) gestire, in qualità di delegato ai sensi della presente Convenzione, i rapporti con il soggetto affidatario del servizio, esercitando la funzione di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati;
j) curare ogni rapporto con il nuovo gestore del servizio, in qualità di unico referente per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito;
k) supportare le attività della Commissione di Gara e provvedere all'aggiudicazione definitiva della Gara stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario;
l) acquisire dai Comuni appartenenti all'Ambito ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito;
m) garantire, sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'ATEM " Barletta Andria Trani" nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, nella formulazione di indicazioni operative e quanto altro risulti utile ed opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione;
n) conferire incarichi professionali specialistici nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

La Stazione Appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 3
(COMPITI DEI COMUNI)

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, agli Enti locali concedenti - che non hanno delegato questa funzione - compete fornire alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara.

La predisposizione delle esigenze di estensioni delle reti è di esclusiva competenza degli Enti locali e non può essere delegata. Su tale base, la Stazione Appaltante predispone le Linee guida programmatiche d'ambito.

ARTICOLO 4
(GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011, la Stazione Appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante.
In particolare, la Stazione Appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

ARTICOLO 5
***(COMITATO DI MONITORAGGIO*)**

La Stazione Appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Barletta Andria Trani, composto da 10 membri, uno per ciascun comune costituente l'ATEM.

Con la presente convenzione il Comune di Andria è delegato all'eventuale predisposizione/individuazione di un apposito sistema informatico che consenta alla Stazione Appaltante e al Comitato di Monitoraggio il controllo della gestione del servizio e degli adempimenti contrattuali previsti in capo al Gestore.

La Presidenza del Comitato di Monitoraggio sarà stabilita nella prima seduta utile del Comitato avendo tutti i componenti parità di voto.

Il Comitato di Monitoraggio adotterà un regolamento di organizzazione e funzionamento, da approvare in giunta, e potrà operare senza particolari formalità.

Il Delegato comunicherà al Gestore i nominativi dei componenti del Comitato di Monitoraggio, ogni eventuale modifica della composizione, nonché il regolamento di cui al precedente punto e i suoi aggiornamenti.

ARTICOLO 6
(ASSEMBLEA DEI SINDACI)

Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione degli Enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della presente convenzione, è costituita l'Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti locali appartenenti all'ATEM "Barletta – Andria - Trani". In caso di assenza o impedimento, i Sindaci possono espressamente delegare un Assessore dell'Ente di appartenenza, o farsi rappresentare da un Sindaco di altro Comune appartenente all'ATEM "Barletta – Andria - Trani", anch'esso espressamente delegato.

L'Assemblea dei Sindaci delibera modifiche alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli comunali.

L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del comune capofila ed è da questi convocata con preavviso di 7 giorni, o di propria iniziativa, o su istanza del Comitato di monitoraggio, o su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'ATEM in riferimento all'ultimo dato disponibile validato da ARERA

Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci si intendono validamente costituite se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare, almeno la metà più uno dei Comuni dell'ATEM, ed il 70% delle utenze gas servite

complessivamente all'interno dell'ATEM calcolate con riferimento all'ultimo dato disponibile validato da ARERA, e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, almeno il 51% delle utenze nella successiva convocazione.
Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci avvengono a maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98, pari a 2/3 dei Comuni che rappresentano i 2/3 dei clienti gas.

ARTICOLO 7

(SEGRETERIA DELL'ATEM)

Con la presente convenzione il Comune di Andria è delegato alla individuazione e nomina dell'ufficio di Segreteria dell'ATEM Barletta – Andria - Trani, utilizzando personale del Comune Capofila.

ARTICOLO 8

(RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE)

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante una somma annuale a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dalla stessa e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio pari all'1% del valore della remunerazione del capitale e della quota di ammortamento determinate da ARERA.
La Stazione Appaltante entro il 30 marzo dell'anno successivo dovrà provvedere a rendicontare le spese effettuate a valere sulla remunerazione di cui al precedente periodo.

ARTICOLO 9

(REFERENTE DELLA CONVENZIONE)

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale della Convenzione medesima, senza costi aggiuntivi.
Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la Stazione Appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 10

(DURATA)

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 15 della legge n. 241/1990.
La presente convenzione ha durata ventennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, fatto salvo l'intervento di eventuali successive proroghe e/o modifiche normative.

ARTICOLO 11

(CONTROVERSIE)

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di Trani, con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.
La Stazione Appaltante è altresì delegata ad assumere le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse sorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.
Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i Comuni dell'ATEM Barletta – Andria – Trani, in proporzione del numero di abitanti residenti come risultanti dall'ultimo censimento ISTAT.

ARTICOLO 12

(MODIFICHE ALLA CONVENZIONE)

In coerenza con le previsioni dell'art. 2 comma 1 DM 226/2011, modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate con la pronuncia favorevole della maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98, pari a 2/3 dei Comuni che rappresentano i 2/3 dei clienti gas.

ARTICOLO 13

(RINVIO)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.

Andria, addì

Per il Comune di Andria	firmato
Per il Comune di Barletta	firmato
Per il Comune di Bisceglie	firmato
Per il Comune di Canosa di Puglia	firmato
Per il Comune di Margherita di Savoia	firmato
Per il Comune di Minervino Murge	firmato
Per il Comune di San. Ferdinando di Puglia	firmato
Per il Comune di Spinazzola	firmato
Per il Comune di Trani	firmato
Per il Comune di Trinitapoli	firmato